

**ORDINANZA NR. 12 DEL 05 marzo 2021**

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemica da SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche scuola infanzia in presenza dal 08 marzo 2021 al giorno venerdì 12 marzo 2021.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il Decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 79 del 25.03.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 nr. 35 (GU nr. 132 del 23.05.2020) e s.m.i.;
- il Decreto legge 16 maggio 2020 nr. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 125 del 16.05.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.07.2020 nr. 74 (GU Serie Generale nr. 177 del 15.07.2020);
- il Decreto legge 2 dicembre 2020 nr. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (GU Serie Generale nr. 299 del 02.12.2020) e s.m.i.;
- il Decreto legge 5 gennaio 2021 nr. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 3 del 05.01.2021) e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 02 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemica da COVID-19»;



Viste:

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";
- l'Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, nr. 13;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 30.01.2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
- la circolare del Ministero della Salute del 31.01.2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";
- l'Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano

Vista l'Ordinanza nr. 11 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 nr. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive" con la quale si dispone, tra l'altro "a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

Vista l'ordinanza comunale n. 11 del 26 febbraio 2021 con la quale è stata disposta la sospensione, dal 01 marzo al 05 marzo 2021, delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado presenti sul territorio comunale;

Preso atto dell'incremento dei soggetti positivi al Covid-19 sull'intero territorio Regionale e quindi della potenziale crescita dei casi di positività sul territorio Comunale;

Dato atto che allo stato attuale, accertata la vigenza delle disposizioni regionali vigenti per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, è necessario adottare opportuni provvedimenti al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno delle scuole dell'infanzia;

Ritenuto, pertanto, in via cautelare e prudenziale, per quanto sopra, di dover disporre, a far data dal giorno lunedì 08 marzo 2021 al giorno venerdì 12 marzo 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 32 della Legge nr. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, commi 1 e 5, del D.Lgs. nr. 267/2000 ai sensi del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";

Richiamate tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", tutt'ora vigenti;

Tutto ciò premesso;



ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ed al fine di limitare ogni eventuale ulteriore diffusione dell'infezione e tutelare la salute della comunità, **la sospensione, dal 08 marzo al 12 marzo 2021, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale**

RICORDA CHE

- con Ordinanza nr. 11 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 nr. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive" a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

RENDE NOTO CHE

- in caso di adozione di provvedimento di revoca della sospensione delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche indicate nell'Ordinanza Regionale n. 11 del 27 febbraio 2021, sarà cura del Sindaco del Comune di Penne, ai sensi dell'art. 32 della Legge nr. 833/1978, in assenza di provvedimenti della autorità statali e/o regionali, estendere gli effetti del provvedimento odierno alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie presenti sul territorio;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Pasquale Scotucci, Responsabile dell'Area VIII – Area Affari Generali del Comune di Penne;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- Che l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi scolastici – Area Affari Generali;

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge nr. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. nr. 1199/1971;

DISPONE

- Che la verifica dell'attuazione del presente provvedimento sia effettuata dal personale del Corpo della Polizia Locale di questo ente;
- Che la presente Ordinanza venga notificata:
 - Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, affinché provvedano a comunicare il presente provvedimento agli alunni ed al personale interessato, nonché provvedano ad ottemperare a quanto disposto nel presente provvedimento: peic80500b@pec.istruzione.it PEIC82500L@pec.istruzione.it petd03000d@pec.istruzione.it peis01100v@pec.istruzione.it ;
 - Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara: igienesanita.aslpe@pec.it;
 - Al Comandante della Polizia Locale di Penne per la verifica dell'attuazione ed osservanza: polizialocale@pec.comune.penne.pe.it ;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Penne, nonché trasmessa per opportuna conoscenza:
 - A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara: gabinetto.prefpe@pec.interno.it;
 - Al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Penne



Il Sindaco
Dott. Mario Semproni